

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1782 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2018

che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea della Romania e del Portogallo, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 390/2013

[notificata con il numero C(2018) 7486]

(I testi in lingua rumena e portoghese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri adottano piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo (functional airspace block - «FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.
- (2) La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 ⁽³⁾ la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica della Romania e del Portogallo, inclusi rispettivamente nei piani di miglioramento delle prestazioni FAB «Danubio» e FAB «Sud-ovest», sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
- (3) Nel 2017 la Romania e il Portogallo hanno chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, il permesso di rivedere gli obiettivi di efficienza economica a livello locale per i servizi di rotta e presso i terminali per gli anni 2018 e 2019.
- (4) La documentazione presentata dalla Romania e dal Portogallo è stata esaminata dall'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, «PRB»), che ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La relazione della valutazione per la Romania è stata presentata alla Commissione il 13 aprile 2018 e un ulteriore aggiornamento è stato fornito il 31 agosto 2018. La relazione di valutazione per il Portogallo è stata trasmessa alla Commissione il 2 agosto 2018.
- (5) La Romania e il Portogallo hanno spiegato che i rispettivi servizi sono stati interessati da variazioni dei flussi di traffico causati da crisi geopolitiche e da un andamento economico più favorevole rispetto alle previsioni, che non erano prevedibili al momento dell'adozione dei piani di miglioramento delle prestazioni. La Romania e il Portogallo hanno inoltre fornito elementi di prova, ottenuti sulla base delle relazioni sul monitoraggio delle prestazioni e di documenti supplementari, attestanti a loro avviso il fatto che i presupposti e le motivazioni alla base della fissazione degli obiettivi iniziali non sono più validi.
- (6) Per quanto concerne la Romania, le soglie di allarme per le differenze tra il traffico previsto e il traffico effettivo in tale paese, fissate nel piano di miglioramento delle prestazioni FAB «Danubio», sono state raggiunte per il

⁽¹⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 55).

